



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice Mariarosaria ROSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2014

Disposizioni in materia di recupero del credito per conto di terzi

ONOREVOLI SENATORI. - Il comparto dei servizi per la tutela del credito per conto terzi è una realtà imprenditoriale che ha avuto in Italia una forte crescita negli ultimi anni.

La definizione «servizi per la tutela del credito» racchiude in sé l'attività di recupero crediti per conto terzi e quelle attività e servizi connesse e strumentali, svolte dalle aziende del settore, che tuttora sono ricondotte alla disciplina prevista dal TULPS del 1931 per le agenzie di affari.

Oggi, le imprese di servizi per la tutela del credito non possono essere considerate più semplicemente delle agenzie di affari, ma tenuto conto della importante realtà imprenditoriale che rappresentano, devono essere disciplinate come aziende e meritano una moderna normativa per l'importante contributo che danno al buon andamento dell'economia e per il ruolo di garanzia che svolgono sul funzionamento dei tribunali e degli uffici del giudice di pace, preservandoli da un rilevante numero di contenziosi che, viceversa, potrebbero definitivamente comprometterne l'attività già oggi in difficoltà.

Attualmente il controllo del settore del recupero del credito è demandato al Ministero dell'interno che alla luce degli articoli 115-120 del TULPS prevede per le aziende del comparto una serie di adempimenti antiquati ed inadatti per un efficace e veloce controllo dell'attività.

Le uniche modifiche ricevute, dal lontano 1931, si sono concretizzate esclusivamente nell'emanazione di diverse circolari ministeriali di cui:

1) la prima in ordine temporale fu la più nota agli addetti ai lavori: circolare del

Ministero dell'interno n. 559/C.22103.12025 (1) del 2 luglio 1996 (cosiddetta circolare «Masone», dall'allora Capo della polizia che la emanò) che tra l'altro sancì la limitazione territoriale della licenza di polizia *ex* articolo 115 TULPS, all'interno della provincia ove era stata rilasciata. Avverso tale circolare numerosi furono i ricorsi ai TAR contro quanto era stato esitato in via regolamentare e l'Unione europea aprì persino un formale procedimento d'infrazione contro l'Italia per l'illegittimità dei limiti territoriali imposti dalla «Masone». Lo stesso si concluse con la sentenza di condanna dell'Italia, del 18 luglio 2007, da parte della prima sezione della Corte di giustizia europea (causa C-134/05 - Commissione europea c/o Repubblica italiana);

2) in seguito le medesime considerazioni della Corte di giustizia europea furono poi recepite prima dalla circolare del Ministero dell'interno n. 557/PAS/11858.12015 (1) del 2 gennaio 2008 e successivamente dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che portò alla modifica dell'articolo 115 del TULPS, ampliando l'efficacia territoriale della licenza a livello nazionale;

3) infine, tra le ultime modifiche, riportiamo quelle richiamate nella circolare del Ministero dell'interno n. 557/PAS/6909/12015 del 10 gennaio 2011 a tutt'oggi in vigore e che hanno per oggetto:

- *validità della licenza*: la licenza rilasciata dalla Questura di una provincia è stata considerata senza limiti territoriali;

- *obbligo di una sede operativa per lo svolgimento dell'attività*: pur permanendo

l'obbligo di una sede operativa, la licenza ha valore anche fuori dalla stessa;

- *onere di affissione delle tabelle con tariffa delle relative mercedi ex articolo 120 TULPS*: può essere assolto anche con l'esibizione o comunicazione al Committente della licenza e delle relative prescrizioni;

- *obblighi del titolare della licenza*: obbligo di detenere il registro delle operazioni *ex* articolo 120 TULPS, anche con modalità informatiche, nonché obbligo di comunicare l'elenco dei propri agenti;

- *utilizzo dei dati personali*: nel rispetto della *privacy* i dati acquisiti inerenti i debitori devono essere utilizzati esclusivamente per l'attività di recupero.

Tali modifiche, in quanto tese a disciplinare solo dettagli marginali senza definire in modo univoco le modalità ed i limiti dell'attività di recupero, non hanno apportato alcun beneficio tangibile al settore del recupero del credito che rimane ancora privo di una disciplina che sia organica e contestualizzata alla situazione attuale in cui viviamo, ben diversa da quella disciplinata dal legislatore nel lontano 1931.

Solo negli ultimi anni, si è cercato di porre rimedio alle carenze delle attuali norme sul recupero del credito attraverso alcuni interventi legislativi, non collegati tra loro (dalla normativa sulla *privacy* alla normativa antiriciclaggio) con effetti ovviamente discutibili. Tra queste, possiamo citare la circolare del Garante sulla *privacy* del 30 novembre 2005, che, nell'ottica di un miglioramento dei rapporti tra creditori e debitori, ha posto le basi, nonché ha specificato i limiti di liceità ed ammissibilità delle attività di recupero e tutela del credito. Tale norma però da sola non è sufficiente essendo presenti ancora evidenti lacune normative nel comparto del recupero crediti. Le conseguenze di tale situazione sono facilmente riscontrabili sul mercato attuale dove accade che l'attività in parola venga svolta da soggetti diversi dalle agenzie autorizzate

con licenza. Realtà operative di altri comparti (*contact center*, agenti di commercio, eccetera), privi di autorizzazione, che operano in modo non controllato, non professionale ed a condizioni economiche non congrue danneggiando così la clientela ed i consumatori/debitori.

Inoltre, non è mai stata disciplinata dal legislatore in modo organico la formazione degli operatori del settore, che rappresentano i reali attori della partita, i quali mettendo in contatto il creditore ed il debitore, fungono da veri e propri mediatori che grazie alla loro professionalità permettono la riconciliazione attraverso la negoziazione tra le parti. Non sussistendo, però, obblighi formativi è rimesso alla volontà delle singole società aderenti al comparto la creazione e gestione di percorsi formativi per gli operatori così che possano offrire un servizio qualitativamente all'altezza e rispettoso delle norme vigenti, attività che purtroppo, molto spesso, viene trascurata non valorizzando la risorsa umana all'interno dell'azienda.

Infatti, sempre in ambito di percorsi formativi ed obblighi di certificazione delle attività di addestramento effettivamente svolte, è palese come non possa essere esaustivo il percorso proposto in questi anni da realtà rappresentate dalle associazioni di categoria, limitato per la maggior parte dei casi a singole giornate formative con contenuti solo accennati e quindi privi di un vero approfondimento, necessario affinché la teoria appresa possa essere realmente applicata dagli addetti al comparto. Anche le certificazioni di conseguimento degli attestati rilasciati a seguito delle prove di compilazione dei questionari, sempre nelle giornate formative, non sono di per sé garanzia di conoscenza della materia o di capacità di instaurare una corretta relazione con il debitore, limitandosi ad un mero esercizio mnemonico.

Concludendo questa breve analisi sulla situazione attuale in cui operano le società del settore del recupero e tutela del credito, è lampante che il settore non chiede null'altro

che un riconoscimento della identità e della professionalità delle società appartenenti a tale comparto, realtà che è sfuggita all'attenzione del legislatore e le cui richieste finora non sono mai state ascoltate nonostante sia un settore in forte crescita e sempre più attenzionato dai media e dalla opinione pubblica. Oggi, perciò, si rende più che mai necessaria anche una revisione della normativa che ruota attorno al mondo del recupero crediti primo fra tutti il provvedimento generale in materia di *privacy* (ex decreto legislativo n. 196 del 2003) che è ormai risalente nel tempo. Ci si è resi conto infatti, sulla base dell'esperienza quotidiana, che alcune prescrizioni in esso contenute da un lato non sono più pienamente osservate e dall'altro forse difficilmente attuabili, perché il contesto storico si è evoluto rispetto a quello previsto in origine dal legislatore.

Tale aggiornamento delle norme del settore deve prevedere un più ampio coordinamento tra le varie Autorità, attraverso anche l'applicazione dei protocolli d'intesa e con la presenza delle associazioni dei consumatori, in modo da garantire ai consumatori una tutela piena e uniforme dei loro diritti, nel quadro di un chiaro riparto dei diversi settori di intervento. Al contempo però occorre capire le reali cause di morosità e cioè distinguere il consumatore veramente vittima della crisi economica dal consumatore che cerca di approfittare della situazione per non pagare. È necessario tutelare soprattutto i consumatori onesti, perché il consumatore disonesto diventa un costo per il consumatore onesto.

Alla luce di quanto sopra, è pertanto necessario che il nostro settore sia regolato con una disciplina omogenea che garantisca una precisa regolamentazione, fornendo gli strumenti adatti agli operatori del settore e garantendo la precisa attuazione e rispetto delle norme anche grazie all'apporto fornito dall'organismo pluralistico di controllo.

Scopo del presente disegno di legge è quello di proporre i principali punti per

una riforma che, dettando con norma di legge regole chiare ed aggiornate, assicuri tutela ai consumatori, un contesto operativo certo per le imprese, formazione continua e risparmi di costi per la pubblica amministrazione, in un'ottica di sussidiarietà che non può essere disattesa da un intervento normativo di questa portata. Per questo motivo viene dato ampio e sostanziale risalto al principio di sussidiarietà che determina la possibilità per il settore di operare secondo criteri e buone pratiche condivise dalle organizzazioni di tutela dei consumatori ed indicate dall'organismo pluralistico di controllo, vero fulcro di questa riforma.

Al fine di avere un'esatta percezione della rilevanza dell'attività svolta dalle aziende e dai lavoratori dei servizi per la tutela del credito, si ricorda che i soggetti che prioritariamente affidano i propri crediti insoluti alle aziende del comparto vanno dalle piccole, medie e grandi imprese alle banche, dalle *utilities* alle pubbliche amministrazioni centrali e locali e che il numero delle pratiche affidate ha un valore complessivo di oltre 43 miliardi di euro (fonte: dati Unirec 2013).

La necessità di una nuova disciplina del settore del recupero del credito è resa ancora più attuale dalle ultime evoluzioni legislative, prima fra tutte la reintroduzione a settembre 2013 della mediazione obbligatoria ex decreto legislativo n. 28 del 2010 riformato con il cosiddetto «Decreto del fare» (decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69), strumento di fondamentale importanza nella soluzione delle controversie creditizie. Su quest'ultimo punto è di tutta evidenza che le attività di tutela del credito presentano notevoli similitudini con quanto previsto dal decreto Alfano (decreto legislativo n. 28 del 2010) in materia di mediazione obbligatoria: le attività svolte dalle aziende di tutela del credito accompagnano, difatti, creditori e debitori verso una composizione amichevole delle controversie evitando di pervenire a contenziosi che intaserebbero ancor di più

la macchina giudiziaria, ormai già allo stremo.

Proprio come nella mediazione obbligatoria, attraverso le attività di tutela del credito, e dunque, attraverso uno strumento stragiudiziale, con «meno stress» e con meno costi per il consumatore, viene fronteggiato il crescente slittamento dei tempi di pagamento e vengono sanati, in via bonaria, milioni di potenziali contenziosi.

Ulteriore riprova della giusta direzione intrapresa dalla proposta di legge Rossi-Ventucci (A.C. n. 4583, XVI legislatura) è l'esempio della Germania, che da qualche anno (precisamente con la legge federale sui servizi legali del 12 dicembre 2007) ha riformato il settore ponendolo sotto la vigilanza del Ministero della giustizia tedesco. La bontà di tale disciplina è stata pure avallata da uno studio posto in essere dal Centro studi della Commissione giustizia nella XVI legislatura, che ritenendo condivisibile quanto statuito nell'ordinamento tedesco, ha espresso parere positivo affinché l'attività di vigilanza del comparto del credito fosse attuata anche in Italia dal Ministero della giustizia e non, come avviene attualmente, dal Ministero dell'interno. Nel corso degli anni pochissimi sono stati i controlli effettuati dalle Questure per il riscontro dell'osservanza degli adempimenti derivanti dagli articoli 115 e seguenti del TULPS, controlli che hanno prodotto pochissimi risultati e quindi (purtroppo) uno spreco di tempo e di risorse per lo Stato, senza considerare le diverse interpretazioni e assoggettando, quindi, nei diversi territori le imprese di recupero ad adempimenti differenziati da una zona all'altra del Paese o nell'ipotesi peggiore da una zona all'altra delle medesima città.

Nulla c'entra il Ministero dell'interno, poiché non si tratta, quindi di garantire l'ordine pubblico, come dimostrato dal vissuto di questi ultimi anni.

Pertanto è auspicabile che, nell'ottica della riforma del settore, si giunga alla for-

mulazione di una previsione legislativa svincolata dal controllo del Ministero dell'interno, oramai, come esposto in precedenza, anacronistico e di scarsa efficacia, e che tale controllo e vigilanza sia, altresì giustamente, demandato al Ministero della giustizia. In questo modo si riunirebbe sotto l'egida di un unico Ministero il monitoraggio di tutto il processo *end to end*, cioè dalla lavorazione stragiudiziale/mediazione fino all'eventuale recupero legale.

Il Ministero della giustizia, a sua volta, come proposto nel testo del disegno di legge, vigilerebbe sull'organismo di controllo e regolazione, formato (a garanzia della pluralità delle parti) dai seguenti sette componenti: un componente indicato dal Ministero della giustizia, che lo presiede, due componenti designati dal CNCU (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti), un componente designato da Confindustria e Rete imprese Italia in rappresentanza delle società che maggiormente acquisiscono servizi di gestione del credito, un componente in rappresentanza delle associazioni di imprese finanziarie e bancarie e due componenti indicati dalle organizzazioni di categoria che rappresentano le società esercenti, tutti nominati per una durata di tre anni, non rinnovabili.

A tale organismo sarebbero demandate, oltre alle funzioni di controllo e vigilanza, anche quelle di rilascio di apposita autorizzazione per lo svolgimento delle attività di tutela e recupero del credito, condizionando la validità della stessa al necessario svolgimento di corsi di aggiornamento per gli operatori del settore, così da garantire la conoscenza ed il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di tutela del credito. La presenza di tali corsi di aggiornamento e qualificazione obbligatoria, rappresenta l'ulteriore novità del disegno di legge in esame che prevede quale unico onere, al fine di svolgere l'attività di recupero crediti, la formazione continua degli operatori su diverse tematiche inerenti il re-

cupero e la gestione del credito (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, tecniche di comunicazione, logiche di contatto, rispetto della normativa sulla *privacy*, rapporti con i debitori).

Ulteriore conferma della corretta direzione intrapresa dall'attuale progetto di riforma del comparto del recupero, arriva anche dal Ministero dell'economia e delle finanze che ha tenuto di recente una consultazione pubblica sull'attuazione dell'articolo 106 TUB, ove è prevista la possibilità per le società in possesso della licenza *ex* articolo 115 del TULPS di acquistare crediti classificati in sofferenza con regole e limiti ben precisi, come sancito con la seguente statuizione contenuta nell'articolo 2, comma 2, dello schema di regolamento di attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che recita testualmente:

«2. Non costituisce attività di concessione di finanziamenti:

a) l'acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;

b) l'acquisto a titolo definitivo, da banche o intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia di crediti classificati in sofferenza, da parte di società titolari della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a condizione che:

1) la società acquirente non abbia ricevuto finanziamenti da terzi per un ammontare superiore al patrimonio netto;

2) il recupero del credito acquistato avvenga senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali».

Tale previsione, infatti, pur con parole differenti, era già da tempo ricompresa nel testo di riforma proposto nel corso della

XVI legislatura dagli onorevoli Rossi e Ventucci e precisamente all'articolo 1 comma 2 che recitava testualmente: «I servizi di cui al comma 1 si concretizzano anche mediante l'acquisto *pro soluto*, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, esclusivamente con mezzi propri ovvero senza ricorrere al credito. Non costituisce, pertanto, attività di concessione di crediti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 2009 l'acquisto di crediti commerciali o finanziari se esso avviene: allo scopo di realizzarne il recupero e la riscossione attraverso l'individuazione e la formazione di un patrimonio separato in cui i fondi necessari siano costituiti esclusivamente da mezzi propri».

Nella riforma del settore del recupero del credito è doveroso, infine, inserire una previsione normativa che preveda per le società di recupero la possibilità di utilizzare tutte le banche dati ad oggi esistenti (nonché di crearne di nuove *ad hoc*), sia pubbliche che in regime di convenzione, necessarie ai fini del rintraccio dell'obbligato, tramite un servizio cui possano accedere, con costi a carico delle stesse, per migliorare l'attività di recupero (al pari di quanto avviene oggi con il concessionario per la riscossione Equitalia, che a differenza delle società di recupero crediti, gode di agevolazioni in tal senso creando così creditori di «serie A» e creditori di «serie B»). Infatti, non è concepibile che di fronte ad un'obbligazione assunta, qualora il debitore si dimostri inadempiente, non siano concessi al creditore mezzi ulteriori che lo aiutino nel rintraccio del debitore, che nelle more del recupero si è reso irreperibile utilizzando, a suo vantaggio, le maglie della normativa sulla *privacy ex* decreto legislativo n. 196 del 2003. In questo modo, il debitore scorretto, furbesco invocando la *privacy* quale esimente per non pagare, crea un danno non solo alla società creditrice ma anche alla collettività formata per la maggioranza da debitori onesti. Sull'ampliamento delle pos-

sibilità di rintraccio si potrebbe interpellare la CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.) per poter valutare la possibilità di offrire, in regime di convenzione, un servizio di accesso alla banca dati informatica creata per il cosiddetto «furto d'identità».

Attualmente il progetto di riforma del comparto del recupero crediti con le dovute e necessarie modifiche per adattarlo alle mutate esigenze del paese è stato ripreso per essere riproposto come progetto di legge in quanto la precedente proposta non ha completato l'iter legislativo di approvazione essendo, intervenuta la fine della XVI legislatura.

Tale disegno di legge ha trovato ampi consensi sia tra il mondo politico che imprenditoriale ma soprattutto tra le associazioni dei consumatori nuovi attori di tale riforma.

Infatti, in data 28 maggio 2013 un'importante società del settore di tutela e recupero del credito ha siglato un Accordo quadro con le seguenti associazioni dei consumatori:

Codacons;
Confconsumatori;
Codici;
Movimento difesa del cittadino;
Assoutenti;
Unione nazionale consumatori.

Ed altre sono in corso di sottoscrizione tra cui Cittadinanza attiva, creando l'Osservatorio imprese consumatori e credito con lo scopo di stabilire una definizione condivisa delle buone pratiche per il recupero crediti, attraverso il seguente percorso:

il rispetto del codice del consumo e delle norme e dei provvedimenti dell'Autorità di settore;

la realizzazione di un codice etico di tutela del consumatore;

l'aggiornamento normativo del comparto recupero crediti;

la formazione degli operatori;

la trasparenza e la correttezza di ogni forma di relazione dell'azienda nei confronti della clientela;

l'informazione al cliente circa i diritti del consumatore e la sua tutela nei casi di violazione.

Oggetto di diverse riunioni e tavoli tecnici è stato il disegno di legge di riforma del comparto dei servizi di tutela e recupero del credito.

La stessa riforma con i dovuti emendamenti è attualmente al vaglio delle diverse associazioni dei consumatori presenti nell'Accordo quadro che hanno già espresso parere favorevole, condividendo la creazione di un organismo sotto l'egida del Ministero della giustizia, che possa garantire così il giusto e necessario controllo sulle attività di recupero quotidianamente poste in essere dalle numerose società di recupero operanti sul territorio nazionale.

In conclusione una tale auspicata riforma porterebbe una migliore regolamentazione del settore, con il beneficio di procedure amministrative più facili e rapide, rendendo il settore del recupero del credito al passo coi tempi ed improntato su principi di garanzia, liceità e correttezza nei rapporti con i debitori, così come avrebbe dovuto essere fin dal principio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni e regime giuridico e fiscale)

1. I servizi per la tutela del credito consistono nella consulenza, nella gestione, nell'incasso, nel sollecito e nel recupero in via epistolare, telematica, telefonica e domiciliare per conto di terzi di crediti insoluti; essi si concretizzano nel contatto e, ove occorra, nella ricerca del debitore anche con la consultazione dei pubblici registri, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché nell'espletamento delle attività connesse e strumentali, ivi compresi il ritiro dei beni, la consulenza per la valutazione della recuperabilità e la redazione delle relazioni negative in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero.

2. I servizi di cui al comma 1 si concretizzano anche mediante l'acquisto *pro soluto*, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, esclusivamente con mezzi propri ovvero senza ricorrere al credito. Non costituisce attività di concessione di finanziamenti:

a) l'acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;

b) l'acquisto a titolo definitivo, da banche o intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia di crediti classificati in sofferenza, da parte di società titolari della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a condizione che:

1) la società acquirente non abbia ricevuto finanziamenti per un ammontare superiore al patrimonio netto;

2) il recupero del credito acquistato avvenga senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali.

3. Le dichiarazioni di inesigibilità del credito emesse in favore dei creditori dagli esercenti i servizi per la tutela del credito assumono efficacia probatoria qualora siano rispondenti ai principi individuati dall'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Registro degli esercenti servizi per la tutela del credito)

1. Per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 1 è richiesta l'iscrizione al registro, istituito presso il Ministero della giustizia e alla cui tenuta e gestione provvede l'organismo di cui all'articolo 4, che rilascia apposita autorizzazione allo svolgimento delle attività.

2. Il registro è tenuto in formato elettronico ed è pubblico e liberamente consultabile attraverso il sito istituzionale del Ministero della giustizia.

Art. 3.

(Addetti alla tutela del credito: attività, formazione e qualifica professionale)

1. I soggetti o le imprese muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, anche per il tramite di propri addetti, in qualità

di lavoratori autonomi, parasubordinati dipendenti, svolgono le seguenti attività:

a) ricerche presso banche dati pubbliche, accessibili al pubblico o accessibili in regime di convenzione, e rintraccio telefonico, telematico e domiciliare dell'obbligato;

b) attività di sollecito e recupero dei crediti che comporti qualsiasi rapporto, telefonico, epistolare, telematico, domiciliare o altro, con l'obbligato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;

c) delega transattiva e incasso per conto del creditore mandante;

d) redazione della relazione negativa in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero utilizzabile, anche per fini di deducibilità fiscale.

2. I soggetti o le imprese operanti nel settore dei servizi per la tutela del credito di cui all'articolo 1 e i loro addetti, di cui al comma 1, sono tenuti a seguire periodici corsi di aggiornamento e qualificazione professionali sulla base di percorsi formativi definiti dall'organismo di cui all'articolo 4, al fine di garantire la conoscenza, il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di tutela del credito, in particolare della normativa antiriciclaggio e della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla tutela della riservatezza del debitore.

Art. 4.

(Organismo nazionale pluralistico per la regolazione dei servizi di tutela del credito)

1. Al fine di garantire parità di accesso al mercato dei servizi di gestione del credito e di assicurare il progressivo adattamento alle evoluzioni del settore è istituito l'organismo nazionale pluralistico per la regolazione dei servizi di tutela del credito, di seguito deno-

minato «organismo» e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia.

2. L'organismo è costituito da un componente indicato dal Ministero della giustizia, che lo presiede, da due componenti designati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), da un componente designato da Confindustria e da Rete Imprese Italia in rappresentanza delle società che maggiormente acquisiscono servizi di gestione del credito, da un componente in rappresentanza delle associazioni di imprese finanziarie e bancarie e da due componenti indicati dalle organizzazioni di categoria che rappresentano le società esercenti, tutti nominati per una durata di tre anni, non rinnovabili.

3. L'organismo opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese.

4. Con decreto del Ministro della giustizia è approvato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'organismo. Lo statuto definisce la composizione e le modalità di nomina degli organi e i principi generali di funzionamento dell'organismo. In particolare lo statuto stabilisce le modalità di convocazione e di approvazione degli atti dell'organismo, le modalità di gestione del registro di cui all'articolo 2, i limiti e i criteri per il contributo annuale di funzionamento e le modalità di nomina e composizione dell'organo deputato alla revisione dei conti.

Art. 5.

(Funzioni dell'organismo)

1. Sono funzioni dell'organismo la regolazione del mercato dei servizi di tutela del credito e la vigilanza sul rispetto dei requisiti minimi di erogazione dei servizi e sui li-

velli minimi di competenze e qualificazioni professionali degli addetti. L'organismo è preposto alla registrazione, alla sospensione e alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 2.

2. In particolare sono funzioni dell'organismo:

a) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi, con particolare riferimento alla riservatezza e alla conservazione dei dati, alle modalità di interazione verso il debitore, alla sicurezza delle dotazioni tecnologiche e degli accessi alle informazioni e ai dati messi a disposizione del cliente;

b) definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi da parte delle amministrazioni pubbliche e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle gare;

c) rilevare le violazioni espressamente indicate dalle norme vigenti e trasmetterle agli organi competenti per le opportune sanzioni;

d) valutare i reclami, le istanze e le segnalazioni degli utenti e dei consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi da parte dei soggetti esercenti il servizio e trasmetterli, ove necessario agli organismi di conciliazione-mediazione competenti per la relativa procedura;

e) coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di miglioramento dei servizi nell'interesse generale mediante l'espressione di pareri che può rendere pubblici;

f) promuovere e diffondere le iniziative di informazione sulla tutela del credito rivolte ai cittadini nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai dipendenti pubblici e privati;

g) effettuare il monitoraggio, anche a campione, della qualità dei servizi e del rispetto delle norme in materia di servizi di gestione del credito.

3. L'organismo può richiedere, avvalendosi anche della collaborazione di altri or-

gani dello Stato, a chi ne ha l'obbligo di custodia o della registrazione, le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

4. Per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, per la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di tutela del credito e per la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o di documenti richiesti, l'organismo applica nei confronti dei soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 2 le seguenti sanzioni:

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;
- c) la cancellazione dagli elenchi.

5. Per le violazioni previste dal comma 4, l'organismo di controllo, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, applica con delibera motivata una delle sanzioni di cui al medesimo comma 4, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione della sanzione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del soggetto sanzionato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. L'organismo dispone altresì la cancellazione dal registro nei seguenti casi:

- a) revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) inattività protratta per oltre un biennio;
- c) cessazione dell'attività.

7. I soggetti cancellati dal registro possono richiedere una nuova iscrizione decorsi tre anni dalla pubblicazione della cancellazione.

8. In casi di necessità e di urgenza, l'organismo di controllo può disporre in via cautelare la sospensione dal registro per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di tutela del credito.

Art. 6.

(Attività di rintraccio e banche dati)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), al fine di fornire gli strumenti più idonei per lo svolgimento delle attività di tutela e recupero del credito ed ai soli fini del rintraccio del debitore, gli esercenti i servizi di cui all'articolo 1 possono accedere alla banca dati gestita dalla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (CONSAP) per il furto d'identità, in regime di convenzione e sotto il controllo dell'organismo di cui all'articolo 4.

2. I dati acquisiti inerenti al debitore devono essere detenuti ed utilizzati in conformità a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, esclusivamente per le attività di sollecito e recupero del credito.

3. Nell'ottica della condivisione e miglioramento dell'attività di rintraccio è data facoltà ai soggetti o alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo di implementare con dati già in loro possesso le banche dati ad oggi esistenti, fatto salvo quanto previsto nel comma 2 ed esclusivamente per le attività di sollecito e recupero del credito.

4. L'organismo di cui all'articolo 4 provvede al controllo e alla vigilanza sugli accessi alle banche dati e sull'utilizzo degli stessi da parte dei soggetti o imprese iscritti nel registro di cui all'articolo 2.

Art. 7.

(Funzioni esercitate dai comuni in forma associata)

1. Le funzioni legate ai servizi di tutela del credito nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia.

2. Il limite demografico minimo che deve essere raggiunto dall'insieme dei comuni tenuti ad esercitare le funzioni di cui al comma 1 in forma associata è fissato di norma in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal decreto attuativo di cui al comma 5.

3. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 5, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni ed ai servizi di cui al comma 1. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.

4. I prestatori di servizi per la tutela del credito che operano in base ad un contratto con una gestione associata ai sensi dei commi precedenti accedono alle infrastrutture condivise ed alle banche dati nazionali previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalità e vincoli stabiliti con il decreto di cui al comma 5.

5. Le funzioni di cui al comma 1 e i relativi tempi di attuazione, le dimensioni territoriali adeguate e i contenuti di cui ai commi 2 e 4, sono definiti, in raccordo con le normative in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, con decreto del Ministro per la pubblica am-

ministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Norma finanziaria)

1. I costi di funzionamento dell'organismo sono coperti da un contributo versato dai gestori dei servizi in misura proporzionale al fatturato derivante dall'esercizio delle attività soggette a regolazione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'organismo, sottoposto ad approvazione da parte del Ministero vigilante, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. All'attuazione degli articoli da 1 a 7 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati gli articoli da 115 a 120 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.